

6° Convegno Compliance DEXIA CREDIOP

“Antiriciclaggio: innovazioni normative e operazioni sospette”

*Intervento del Dott. Giovanni Sabatini
Direttore Generale ABI*

Autonomia e responsabilità degli operatori: organizzazione, procedure e controlli

1. Perché è cruciale la lotta al riciclaggio

Il quadro di riferimento, giuridico ed operativo, di contrasto al riciclaggio e di ogni fenomeno illecito perpetrato per il tramite di canali finanziari costituisce uno dei temi in maggiore fermento nel contesto finanziario, a dimostrazione che la materia del riciclaggio - pur essendo da anni all'attenzione della dottrina, della giurisprudenza, di istituzioni nazionali ed internazionali – conserva, come ha ricordato il Presidente Sarcinelli nell'introduzione ai lavori, caratteristiche di **costante attualità**.

L'attività di contrasto al riciclaggio si è infatti evoluta (e deve evolvere) nel tempo per:

- fare fronte a fenomeni criminali perpetrati attraverso **forme sempre più sofisticate**;
- consentire alle Autorità di seguire i canali dell'illegalità nei complessi percorsi dell'economia globale.

La normativa di recepimento della **III Direttiva antiriciclaggio**¹ ha poi esteso l'ambito oggettivo della disciplina anche al **contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale**. La politica antiriciclaggio internazionale si pone infatti come un terreno integrato, che vede la lotta al terrorismo e quella contro la criminalità organizzata come “momenti” non astrattamente scindibili di uno stesso schema di contrasto che si articola in varie attività. Il contrasto alle attività legate al terrorismo internazionale comporta, quale ulteriore elemento di complessità, individuare attività criminali finanziate per il tramite di canali leciti.

¹ D. Lgs. 109/2007 e D. Lgs. 231/ 2007, come recentemente modificato dal D. Lgs. 151/2009

La necessità di una forte azione di contrasto e repressione al riciclaggio di denaro è motivata anche da considerazioni squisitamente economiche, in quanto il riciclaggio:

- costituisce un fattore distorsivo che altera i meccanismi di mercato;
- inficia l'efficienza delle attività finanziarie;
- introduce elementi di indebolimento strutturale al tessuto economico nel suo complesso.

Tale azione deve rafforzarsi proprio nei momenti di crisi, come recentemente ricordato dal Governatore Draghi poiché in questi momenti due fenomeni, *“l'inaridirsi dei flussi di cassa”* e *“la caduta del valore di mercato del patrimonio”* rendono le imprese *“più aggredibili da parte della criminalità organizzata”*

2. Chi ha un ruolo nella lotta al riciclaggio

Il contrasto al riciclaggio ed all'illegalità economica si è articolato secondo linee direttrici che coinvolgono sia **le autorità internazionali e nazionali** sia **gli intermediari finanziari**, questi ultimi tipicamente in un ruolo di supporto agli organismi pubblici deputati nelle attività di prevenzione e contrasto.

L'attività degli intermediari si è progressivamente definita nel corso dell'evoluzione normativa, secondo un modello di **prevenzione del fenomeno del riciclaggio**, che si accompagna al più tradizionale ruolo di collaborazione con le autorità preposte.

Mi riferisco alla c.d. **collaborazione attiva** degli intermediari nella segnalazione di operazioni sospette e alla c.d. **collaborazione passiva** prestata alle Autorità inquirenti, costituita dall'attività che le banche svolgono nel campo degli accertamenti bancari penali.

2.1. La collaborazione passiva

Le banche da tempo sono impegnate nell'attività di risposta alle richieste della magistratura in materia di accertamenti bancari. Solo l'anno scorso con l'attivazione dell'Anagrafe dei rapporti presso l'Agenzia delle entrate anche per indagini penali

bancarie, si è reso disponibile per le Autorità inquirenti tale indispensabile strumento che consente di conoscere presso quale intermediario i soggetti indagati hanno conti o rapporti.

In tema di razionalizzazione degli accertamenti bancari penali e nell'ottica di pervenire ad un sempre più proficua collaborazione con la magistratura, l'ABI ha sottoscritto sino ad ora con 8 Procure Generali della Repubblica Protocolli per la razionalizzazione, segretezza e riservatezza degli accertamenti bancari e per l'applicazione delle misure patrimoniali. Tali Protocolli contengono regole comportamentali rispondenti a specifiche esigenze di razionalizzazione delle indagini bancarie penali.

Ricordo marginalmente, ma non per sminuirne l'importanza, che l'industria bancaria è anche da tempo impegnata nella prevenzione e nel contrasto dell'usura in collaborazione con i diversi enti competenti in materia. Nel luglio 2007, l'Associazione Bancaria Italiana ha siglato l'Accordo quadro nazionale per la prevenzione dell'usura e per il sostegno alle vittime del racket, dell'estorsione e dell'usura. A tale accordo si sono aggiunti nel tempo circa ottanta accordi di livello locale con Prefetture, Comuni, Province e Regioni.

2.2. La collaborazione attiva

Come ho già anticipato, la normativa declina gli adempimenti che gli intermediari sono tenuti a svolgere in termini di collaborazione attiva con le Autorità per la prevenzione ed il contrasto al riciclaggio di denaro sporco ed al finanziamento del terrorismo internazionale.

Gli adempimenti riguardano

- a) l'**adeguata verifica della clientela**, secondo un **approccio basato sul rischio**;
- b) la **tracciabilità e conservazione** dei dati relativi ai rapporti e alle operazioni attraverso un sistema di registrazione nell'Archivio Unico Informatico;
- c) la **segnalazione di operazioni sospette all'Unità di intelligence (UIF)**.

a) L'adeguata verifica della clientela

Il ruolo delle banche è divenuto tanto più cruciale quanto più intensi sono stati i presidi ritenuti necessari dalla normativa. Nel solco delle istanze internazionali e comunitarie, la normativa di recepimento della III Direttiva ha introdotto disposizioni più dettagliate in tema di identificazione della clientela.

La normativa si è infatti spostata dall'adempimento a regole di dettaglio ad un approccio improntato a maggiore flessibilità "valutativa" da parte della banca secondo una **prospettiva dinamica**. La "rischiosità" di un soggetto può infatti variare nei diversi momenti del rapporto e addirittura anche in relazione alla disposizione di una singola operazione (c.d. approccio basato sul rischio)².

La nuova disciplina prevede diverse tipologie di verifica della clientela sulla base della profilatura di rischio del cliente. Gli obblighi di adeguata verifica consistono nelle seguenti attività:

- a) identificare il **cliente**;
- b) identificare l'eventuale **titolare effettivo**;
- c) ottenere **informazioni sullo scopo e natura** del rapporto continuativo;
- d) svolgere un **controllo costante** nel corso del rapporto continuativo. In particolare, nell'ambito dell'adeguata verifica del cliente si inserisce l'esigenza che l'intermediario accerti quale sia il reale beneficiario dell'operazione (titolare effettivo).

Accanto all'adeguata verifica, la banca adempie anche ad obblighi di **verifica rafforzata**, da osservare ad esempio nel caso in cui il cliente non sia fisicamente presente o presenti un profilo di rischio elevato (es. sia una persona politicamente esposta, PEP³), e di

² L'approccio, sebbene in precedenza non esplicitamente codificato in una disciplina ad hoc, risultava già noto alle banche italiane nel solco dei criteri di "know your customer" riferiti all'individuazione delle operazioni sospette contenuti nel Decalogo della Banca d'Italia del 2001 – che attualmente è in corso di rielaborazione da parte dell'Autorità, come dirò più avanti - che fornisce indicazioni esemplificative di anomalia riferite a tutte le categorie di operazioni, alla tipologia di strumenti utilizzati, ai comportamenti dei clienti (ad esempio, movimentazione di flussi finanziari in relazione all'attività concretamente svolta dal cliente).

³ Cfr. art. 1, comma 2, lett. o), D. Lgs. n. 231/07 "persone politicamente esposte": le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari

verifica semplificata, nel caso in cui, ad esempio, il cliente risulti essere un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva⁴.

b) La profilazione del rischio

La corretta profilatura della clientela è un elemento determinante ai fini della *compliance* delle banche ai principi di legge. Il tema ha acquisito maggiore rilievo anche a seguito della consultazione formale che la Banca d'Italia ha avviato – e di cui dirò più avanti – per proporre sistemi organizzativi e di *compliance* che mettano gli intermediari nella condizione di gestire in maniera efficiente gli adempimenti relativi alla gestione della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Per costruire il profilo di rischio del cliente il settore bancario si avvale anche del supporto di strumenti informatizzati - quale ad esempio il programma GIANOS⁵ - che:

- favoriscono una compiuta e puntuale *due diligence* relativamente al comportamento e all'operatività del cliente;
- individuano preventivamente il rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.

c) La registrazione nell'AUI

Le operazioni e i rapporti che la banca intrattiene con la propria clientela sono registrati attraverso l'**istituzione dell'Archivio Unico Informatico** che consente di ricostruire il percorso relativo ad un cliente o ad alcune operazioni e, attesa la uniformità delle informazioni, di comparare i dati nell'ipotesi di verifiche effettuate da parte delle autorità inquirenti.

diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del presente decreto.

⁴ A tale riguardo, giova ricordare che il MEF ha emanato ad agosto 2008 un provvedimento in cui sono indicati i Paesi considerati a regime equivalente, Tale provvedimento è soggetto a modifiche ed integrazioni sulla base delle modifiche del contesto internazionale (ad esempio a seguito di valutazioni del FATF, del Moneyval, ecc.).

⁵ GIANOS® è il nome di un programma informatico, acronimo di **G**eneratore **I**ndici di **A**Nomalia per **O**perazioni **S**ospette che individua, attraverso regole prefissate, operazioni inattese considerabili come possibili anomalie, perciò meritevoli di maggiori approfondimenti e valutazioni ai fini della loro sospettabilità (di connessione in operazioni di riciclaggio).

Alla fine del 2009, la Banca d'Italia ha emanato il provvedimento sulle “Disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico”⁶, che ha introdotto le nuove modalità per la registrazione dei rapporti e delle operazioni posti in essere dagli intermediari bancari e finanziari. Di particolare rilievo, come segnalato dall'Autorità nel comunicato stampa di presentazione del decreto sono:

- la registrazione dei dati inerenti al titolare effettivo nei rapporti continuativi;
- l'obbligo di registrare tali dati anche da parte dei soggetti presso cui sono incardinati i rapporti continuativi o a cui le operazioni sono riferibili: in altre parole, i dati non sono più registrati soltanto dalla società che entra in contatto con il cliente (es. banca che colloca una polizza, c.d. **società collocatrice**) ma anche dal soggetto presso cui il rapporto continuativo è incardinato (**c.d. società prodotto**, ad esempio società di assicurazioni, sgr, ecc);
- indicazioni per la registrazione delle operazioni in contropartita con intermediari insediati in Paesi a regime antiriciclaggio “non equivalente”.

ABI ha fornito osservazioni e commenti nella fase di consultazione sulle nuove misure per la tenuta dell'archivio, che si è conclusa a maggio 2009. Le nuove disposizioni sull'AUI si applicano ai rapporti continuativi e alle operazioni posti in essere a partire **dal 1° giugno 2010**.

Entro i trenta giorni successivi (e dunque dal **1° luglio 2010**) devono essere registrate le informazioni sui titolari effettivi per i rapporti continuativi già in essere. ABI ha provveduto ad emanare sul tema una circolare informativa agli Associati.

d) La segnalazione di operazioni sospette

L'attività di segnalazione di operazioni sospette costituisce una vera e propria **cerniera informativa fra l'autore del reato e le autorità incaricate della repressione**. La recente normativa definisce il reato di riciclaggio in modo più ampio rispetto alla

⁶ Predisposto ai sensi dell'art. 66, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007 e pubblicato dalla Banca d'Italia con Delibera n. 895 del 23 dicembre 2009.

fattispecie di rilevanza penale, in quanto comprende oltre all'attività concreta di conversione o trasferimento dei beni di provenienza illecita anche il momento ricettativo dell'occultamento e di detenzione degli stessi, e la fattispecie cd. di auto riciclaggio, non presente nel nostro codice penale⁷.

La particolare delicatezza dell'adempimento che riguarda le segnalazioni, a partire dalla **valutazione svolta dell'intermediario** fino al concreto **invio della segnalazione** all'Unità di Intelligence Finanziaria, rende necessaria in capo agli intermediari la disponibilità di un corredo informativo adeguato con la normativa vigente e con le pratiche considerate "anomale", al fine di effettuare segnalazioni che abbiano un alto livello qualitativo.

La più alta qualità delle segnalazioni è infatti di ausilio nel processo di valutazione da parte delle Autorità, che potranno fare affidamento su un più razionale sistema di informazioni da parte degli intermediari.

A supporto dell'attività dei segnalanti la Banca d'Italia già nel 2001 aveva emanato il c.d. decalogo - contenente indicatori di anomalia utili agli intermediari per valutare il comportamento posto in essere dalla clientela, ai fini della possibile successiva segnalazione all'Unità di Intelligence Finanziaria – che sarà pubblicato a breve secondo una stesura aggiornata. L'UIF ha coinvolto ABI in una consultazione informale, per aggiornare gli indicatori di anomalia contenuti nel richiamato decalogo.

L'esigenza di rivedere tali indicatori trova fondamento:

- a) nel rispetto degli adempimenti che lo stesso legislatore pone in capo all'Autorità di vigilanza che, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007 è tenuta

⁷ Il reato contenuto all'art. 648 bis del codice penale separa la condotta relativa al reato di riciclaggio dalla condotta illecita relativa al reato presupposto, che può essere qualunque delitto non colposo. La fattispecie di auto riciclaggio, più ampia rispetto a quella prevista nel codice penale, già contenuta nel D. Lgs. 231/07 ai soli fini dell'applicazione della normativa stessa (si parla infatti di fattispecie amministrativa) riconduce il reato ad una condotta unitaria, vale a dire quella di riciclare denaro sporco.

ad emanare e periodicamente aggiornare gli indicatori di anomali;

- b) nella necessità di allineare il quadro normativo attualmente in vigore all'evoluzione delle tecniche di perpetrazione degli illeciti finanziari.

Mi preme ricordare in questa sede che, sulla base dei dati resi noti dall'UIF con riferimento al secondo semestre 2009, le banche coprono un tetto pari al **77,3%** delle segnalazioni cui va aggiunto, sempre in rappresentanza del sistema, un ulteriore 8,7% delle società finanziarie (ex artt. 106 e 107 TUB) a fronte di un dato dell'11,4% di Poste italiane e 1% dei professionisti.

Circa la tipologia delle operazioni segnalate dagli intermediari, esse riguardano per la maggior parte operazioni di prelevamento (24,9%) e di versamento (18,8%) in contanti: operazioni di disposizione/ricezione di bonifico (17,4%); versamento di titoli di credito (12,4%); addebito per estinzione assegno (6,6%); operazioni con money transfer (5,7%) ecc.

e) La formazione degli addetti.

La creazione di un contesto giuridico generalizzato, utile ad alimentare costantemente l'economia virtuosa, passa anche attraverso la costruzione della coscienza del proprio ruolo in capo ai soggetti **materialmente tenuti a svolgere** l'attività di prevenzione e di contrasto al riciclaggio.

La Banca d'Italia ha più volte sottolineato che un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto da parte degli addetti. Il personale, pertanto, deve essere portato a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi

L'Associazione ha ritenuto di primario rilievo attivare una serie di programmi di formazione, per consentire alla platea di soggetti destinatari della normativa (uffici

compliance, legali, funzioni antiriciclaggio, ecc.) una maggiore consapevolezza sugli adempimenti da porre in essere. Le attività formative dal 2006 al 2010 hanno registrato circa **134 iniziative di formazione in house** cui hanno preso parte **2412** addetti bancari; **21 workshop** cui hanno aderito **894** persone; **corsi web based training** e **quaderni formativi antiriciclaggio** di cui hanno usufruito circa **272 banche**.

3.3. L'organizzazione

Anche l'organizzazione interna degli intermediari, come quella di altri soggetti coinvolti negli adempimenti in tema di antiriciclaggio, è stata interessata dalle modifiche normative recentemente introdotte. Mi riferisco, in particolare al “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 231/2007”, che la Banca d'Italia ha posto in consultazione lo scorso 25 gennaio su cui ABI ha fornito osservazioni e commenti.

Il provvedimento è diretto ad introdurre specifici presidi per il controllo e la mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, richiedendo agli intermediari risorse, procedure e funzioni organizzative chiaramente individuate ed adeguatamente specializzate.

Il documento di consultazione :

- si inserisce nel solco della crescente attenzione della Vigilanza alle tematiche organizzative e di controllo interno, nel presupposto che efficaci assetti organizzativi e di governo costituiscono condizione essenziale per prevenire e mitigare i fattori di rischio;
- si pone in linea di continuità con le Istruzioni di Vigilanza in materia di compliance, nel presupposto che il rischio “riciclaggio” è, appunto, rischio legale ma anche reputazionale. Approccio basato sul rischio e principio di proporzionalità informano, quindi, anche tale provvedimento.

A tale presupposto consegue, così come a suo tempo osservato anche in relazione alla disciplina sulla compliance, una forte responsabilizzazione dell'intermediario in ordine al migliore assetto organizzativo da porre in essere, fermo restando che l'adeguatezza delle scelte effettuate rientrerà, poi, a pieno titolo tra le verifiche che la Banca d'Italia svolge nell'ambito del "processo di revisione e valutazione prudenziale".

Il documento posto in Consultazione - come sottolineato nel Position Paper predisposto da ABI - pur essendo condivisibile nelle sue linee portanti, merita **alcuni miglioramenti** finalizzati ad agevolare gli intermediari nell'opera di "revisione" del sistema dei controlli che la normativa impone.

Come noto, infatti, una delle novità più significative della disciplina risiede nell'obbligo di istituire un'apposita funzione incaricata di sovrintendere all'impegno - che deve essere espressione della politica aziendale e quindi "compito" dell'Alta amministrazione - di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: la c.d. "funzione antiriciclaggio".

L'innesto di una nuova funzione non è mai processo semplice. Tra l'altro nel provvedimento **non è indicata l'entrata in vigore delle nuove previsioni**, né è previsto un **periodo transitorio** che consenta agli intermediari una progressiva attività di riorganizzazione.

Occorre considerare che, seppure il provvedimento rimette all'autonomia degli intermediari la concreta individuazione delle soluzioni organizzative più idonee, esso genera un impatto organizzativo non sottovalutabile. Pertanto, così come avvenuto per la costituzione della funzione compliance, si ricorda in questa sede quanto già proposto nel Position Paper ABI, ossia di prevedere un **termine di adeguamento di almeno dodici mesi** dopo la sua ufficializzazione per rendere organizzativamente e operativamente attuabile la disciplina in esame.

L'esperienza della compliance anche in questo mi pare sintomatica. La costruzione di un sistema di controllo che sia efficiente ed efficace e che non si risolva in una voce di costo o in uno strumento di appesantimento dell'attività delle strutture postula, infatti, una revisione ragionata, in cui la costruzione di flussi, l'individuazione e ripartizione di compiti e responsabilità è il risultato di un processo di autodiagnosi complesso, tanto più in imprese – quali le banche – in cui il rischio di sovrapposizioni è più marcato, attesa la complessità operativa già presente.

Nelle osservazioni proposte da ABI nel Position Paper, quindi, si chiede all'Autorità di Vigilanza di meglio definire **i compiti spettanti ai vari attori del controllo**, in particolare sull'antiriciclaggio.

Un esempio è quello relativo alle funzioni dell'organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Il collegamento tra il D. Lgs. 231/2007 (normativa anti-riciclaggio) e il D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti deriva: dal fatto che il D. Lgs. 231/2007 prevede che l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono reati la cui commissione può generare la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001; dalla circostanza che il D. Lgs. 231/2007 prevede specifici obblighi e responsabilità (anche penali) per i componenti dell'organismo di vigilanza del D. Lgs. 231/2001.

Nel documento di consultazione, tra i vari attori del controllo è quindi citato l'organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001 cui si riferisce un potere-dovere di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel decreto antiriciclaggio, oltre a obblighi di segnalazione la cui omissione è sanzionata penalmente.

L'ABI ha da sempre ritenuta critica l'impostazione – che trova origine nel testo dell'art. 52 del D. Lgs. 231/2007 – secondo la quale l'organismo di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 è equiparabile ad un “organo di controllo” con “funzioni” di garanzia e di vigilanza sul rispetto della normativa antiriciclaggio nel suo complesso.

Riteniamo, infatti, che l'organismo di vigilanza – così come disegnato dal D. Lgs. 231/2001 – abbia un compito diverso: nell'ambito del suo generale dovere di aggiornamento del modello organizzativo aziendale e di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dello stesso, è tenuto esclusivamente ad assicurarsi che il modello organizzativo aziendale tenga conto delle norme contenute nello stesso decreto e sia costantemente aggiornato; è altresì suo compito vigilare, non già sulle norme in materia di antiriciclaggio, ma sul rispetto delle previsioni del modello aziendale che presidiano il rischio di coinvolgimento dell'impresa in conseguenza della commissione di reati.

L'attività di sensibilizzazione condotta da ABI ha portato, nel 2009, in sede di decreto correttivo al Testo Unico antiriciclaggio ad ottenere un miglioramento del testo dell'art. 52 nel quale è ora precisato che “i compiti ed i doveri posti a carico dei soggetti menzionati dall'art. 52 non possono che essere svolti nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze”.

Nel Position Paper si è colta, pertanto, l'occasione per argomentare, ancora una volta, la nostra posizione sul tema, considerato che dopo il correttivo effettuato dal Legislatore nel 2009, ritenevamo che le Disposizioni di Vigilanza potessero contribuire ad ulteriormente definire tale questione.

Un altro esempio - che sottolinea l'importanza di una meditata implementazione presso le banche e di un canale di dialogo con le autorità - è rappresentato dalla questione della necessità di un controllo di **secondo livello**⁸ sulle attività Antiriciclaggio, nell'ipotesi (lecita e, mi sento di anticipare, che verrà in molti casi adottata), di **coincidenza tra la Funzione Compliance e la Funzione Antiriciclaggio**.

Tale controllo, solitamente svolto dalla Funzione Compliance, verrebbe ora, secondo le indicazioni della Banca d'Italia, assegnato alla Funzione di revisione interna (controllo di terzo livello). Ciò sembra per certi versi schiacciare i livelli di controllo e togliere

⁸ Semplificando il Sistema dei Controlli interni si articola nei seguenti livelli. Primo livello o di linea, Secondo livello o della gestione del rischio, Terzo Livello o della revisione interna

chiarezza al già difficile tema della **distinzione dei ruoli tra Funzione Compliance e Funzione di revisione interna.**

Passando agli **aspetti implementativi**, credo che sia importante in questa sede dare testimonianza di un approccio che sta maturando anche a livello internazionale. Consiste nell'interpretare un efficace ed efficiente processo di contrasto al riciclaggio come generatore di valore non solo per i **risvolti diretti** di mitigazione del **rischio di reputazione.**

In una logica più strategica le azioni miranti alla conformità alla disciplina dell'antiriciclaggio possono rappresentare una opportunità di business e costituire un driver di innovazione tecnologica, contribuendo a migliorare la qualità dei servizi, la protezione offerta alla clientela dal rischio di frodi, e dunque estendendosi a campi quali il marketing e il custode relationship management⁹.

Il messaggio principale è quindi che gli investimenti per migliorare o per mantenere il livello di contrasto al riciclaggio hanno un ampio spettro di motivi per essere, con convinzione, definiti e avviati.

⁹ *“Banks now have an opportunity to derive value from their Anti Money Laundering investment. Whether or not a given bank takes advantage of this depends on its approach to compliance. If a bank's objective is compliance, then the result will be compliance—meeting mandated regulatory obligations. There is nothing wrong with this approach, but if a bank's objective is strategic and business advantage, then an Anti Money Laundering compliance solution can offer a framework to drive technology innovation and, potentially, a return on the investment. Banks must decide where on the compliance spectrum they sit and consider what might be the most appropriate way to use technology to their advantage. While larger banks may have greater resources, many banks can look to their IT investments in compliance not only to ameliorate the burden of regulation but also to become more efficient. Compliance can be, and often should be, a catalyst to use technology to automate and streamline processes to achieve productivity, performance, and even profitability gains.”*

Breffini McGuire - Senior Analyst at TowerGroup.

4. Infrastrutture La riduzione della materialità dei pagamenti quale strumento di prevenzione e contrasto al riciclaggio: il ruolo del sistema bancario.

Nella consapevolezza dell'urgenza economica e sociale di prevenire e contrastare il riciclaggio, il sistema bancario svolge altresì un ruolo fondamentale nella proposizione d'iniziativa atte a ridurre l'utilizzo di strumenti di pagamento ad elevata materialità in favore di strumenti e soluzioni di pagamento elettronici. Il contante, infatti, rappresentando una garanzia di anonimato e non-tracciabilità, contribuisce ad alimentare il fenomeno del riciclaggio favorendo le organizzazioni criminali; queste, infatti, traggono ingenti profitti dal denaro derivante da attività illecite, rimesso in circolazione attraverso accorte e sofisticate tecniche di riciclaggio, producendo peraltro un'alterazione delle normali condizioni concorrenziali dei mercati e della cosiddetta "economia reale".

L'impegno del sistema bancario in tale direzione appare quanto mai necessario ed urgente se si considera che l'Italia è uno dei Paesi europei con il più forte utilizzo di strumenti di pagamento materiali ed in particolare di contante che rappresenta, infatti, circa il 90% delle transazioni totali (contro una media europea che si attesta intorno al 69%), con un'incidenza di circa il 3% sul valore complessivo.

Il denaro contante produce per l'intero sistema-Paese ingenti costi, diretti e indiretti: tra i primi è opportuno evidenziare come la gestione del denaro contante costi circa 10 miliardi di euro l'anno al Sistema-Paese i cui due terzi - pari a 7,2 miliardi - sono a carico delle imprese. A questa somma andrebbero poi aggiunti gli alti costi sostenuti ogni anno dalla Pubblica Amministrazione; la gestione del contante è, infatti, ipotizzabile che impegni una significativa quota delle risorse del pubblico impiego addette alla relazione con il cittadino, creando significativi appesantimenti amministrativi e determinando non trascurabili rischi operativi. Nel secondo caso troviamo per l'appunto i costi indiretti dovuti ad un utilizzo illecito del contante, volto a favorire sia il fenomeno del riciclaggio che della cosiddetta economia "sommersa".

A tal riguardo il sistema bancario accoglie con favore l'adozione dei provvedimenti normativi, promossi dal Governo all'interno del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, atti a diminuire le transazioni in contante in favore di strumenti elettronici e rinnova il proprio impegno in tale direzione. La volontà di contribuire all'identificazione degli indirizzi legislativi più opportuni, si accompagna all'impegno costante delle banche volto a modernizzare ed innovare il mercato dei sistemi di pagamento, garantendo all'utilizzatore finale strumenti efficienti, sicuri e semplici.

Con specifico riferimento al comparto della monetica, va infatti evidenziato come le evoluzioni tecnologiche di questi anni abbiano consentito di incrementare notevolmente il livello di sicurezza delle carte di pagamento e di sviluppare strumenti e servizi di pagamento innovativi – quali i *mobile payments* (cioè l'attivazione di pagamenti e trasferimenti di denaro attraverso il telefono cellulare) o i pagamenti con tecnologia *contactless* (pagamenti che si verificano esclusivamente con la vicinanza fisica tra acquirente e venditore, avvicinando il cellulare ad uno specifico terminale eliminando in molti casi il tempo necessario alla digitazione del PIN e alla firma dello scontrino) - che possono rappresentare un elemento facilitatore per il superamento delle barriere dell'utente all'utilizzo di strumenti cashless e per il conseguente passaggio alla moneta elettronica.